

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
36	04-02-2021

OGGETTO:	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – DIVIETO TEMPORANEO DI CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LUOGHI E SPAZI PUBBLICI.
-----------------	---

IL SINDACO**PREMESSO :**

-che nella seduta della consulta della sicurezza urbana tenutosi in data 2.2.2021 presso la sede comunale, tra l'altro si è determinato, ai fini del contenimento degli assembramenti nei luoghi e piazze pubbliche di questo territorio, di emettere apposita ordinanza che inibisse il consumo, in tali luoghi, di bevande e alimenti che rappresenta uno delle principali cause di raggruppamenti di giovani nei luoghi di aggregazione e di potenziale rischio di contagio da covid

19;

- che allo stato la regione Campania, e quindi anche il territorio di questo comune, sono individuati “zona gialla” che consente, tra l’altro, la mobilità delle persone dalla ore 5,00 alle ore 22,00 e che ciò sta comportando frequenti assembramenti nei luoghi e piazze pubbliche soprattutto nelle ore serali;
- che in questo Comune si sta registrando un’ascesa graduale dei contagi da COVID 19;

TANTO PREMESSO:

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n.35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid, nonché per l'attuazione della direttiva (ue) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTA l'ordinanza del ministro della salute 12 agosto 2020, recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19», pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

VISTA l'ordinanza del ministro della salute 16 agosto 2020, recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19», pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del ministro della salute 21 settembre 2020, recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19», pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del ministro della salute 25 settembre 2020, recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19», pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19», pubblicata nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le delibere del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il dpcm 13.10.2020 ad oggetto “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19». (gu serie generale n.253 del 13-10- 2020)

VISTO il dpcm 18.10.2020 ad oggetto “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19». (gu serie generale n.258 del 13-10- 2020);

VISTO i dpcm del 3.11.2020, 3.12.2020 e le relative e consequenziali ordinanze del Ministero della Salute;

VISTO il D.L.n.2 del 14.1.2021 “ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19:

VISTO il DPCM del 14.01.2021”ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020 n.19;

VISTO l'Ordinanza del 29.1.2021 del Ministero della Salute”Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

RIBADITO che, allo stato, la regione Campania e quindi anche il territorio di questo comune sono individuati zona gialla che, tra l'altro, consente la mobilità delle persone dalla ore 05.00 alle ore 22.00;

RITENUTO opportuno, pertanto, disporre ulteriori misure a tutela della salute pubblica che limitino le occasioni di contatto tra i frequentatori delle piazze e luoghi pubblici nell'arco temporale della giornata **in cui non è previsto il divieto della mobilità delle persone (22.00/05.00)** se non per stati di urgenza e necessità contemplati dalla normativa vigente (lavoro, salute, stati di necessità);

RITENUTO, pertanto necessario, per quanto detto in premessa, emettere apposita ordinanza **che vieti dalle ore 05.00 alle ore 22.00 e fino al 28.02.2021 il consumo di alimenti e bevande in luoghi e piazze pubbliche;**

VISTO l'art. 50 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

ORDINA

per le motivazioni innanzi rappresentate che sono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento e fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, eventualmente emessi :

1) il divieto assoluto di consumazione di alimenti e bevande in luogo e piazze pubbliche dalle ore 05.00 alle ore 22.00 dalla data di emissione della presente e fino al 28.02.2021.

2) Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, **le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite** con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.

AVVERTE

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata tramite affissione all'albo pretorio on-line del comune di santa maria a vico e trasmessa nei modi e termini di legge per quanto di interesse:

- AL SERVIZIO ASL - UOPC (uopc.arienzo.aslcaserta.it);
- ALLA STAZIONE CARABINIERI DI SANTA MARIA A VICO;
- AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;
- AL COMMISSARIATO DI PS. DI MADDALONI;
- ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MADDALONI,
- AL SIG.PREFETTO DI CASERTA
- UNITA' DI CRISI REGIONE CAMPANIA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 mail:
tf.covid19.it.

E' fatto obbligo agli organi di polizia osservare e far osservare la presente ordinanza.

SANTA MARIA A VICO li, 04.02.2021

IL SINDACO
ANDREA PIROZZI

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.